

Si trasmette la deliberazione indicata in oggetto, adottata da questa Sezione nella adunanza del 2 luglio 2025, già trasmessa tramite l'applicativo ConTe,

da inoltrare al Commissario del Libero Consorzio di Siracusa.

Cordiali saluti.

La Segreteria

0916267242



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 02 luglio 2025, composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO	- Presidente
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario – Relatore
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA.	- Referendario
Francesca LEOTTA	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti*

giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Commissario il 11.03.2024, prot. C.d.c. n.2384;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Commissario il 11.04.2024, prot. C.d.c. n.3286;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Libero Consorzio di Siracusa

-Referti annuali del Presidente sul funzionamento del sistema

integrato dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *"Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione),

l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022-2023”*.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di *“autocorrezione”*, con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa -contabile, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso di specie, preliminarmente, si rappresenta che, con la deliberazione n. 105/2024/VSGC del 4 luglio 2024, questa Sezione di controllo ha evidenziato le criticità che di seguito si riassumono riguardo il sistema dei controlli per gli anni 2020 e 2021: "...il Collegio

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del libero Consorzio di Siracusa;

INVITA

- *nell'ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile** a provvedere a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile relativi all'esercizio precedente;*
- *in relazione al controllo **il controllo strategico**, a valutare l'utilizzo, al fine di monitorare lo stato di attuazione dei programmi nel corso dell'anno, anche i parametri sul grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, sul rispetto degli standard di qualità prefissati e sull'impatto socioeconomico dei programmi;*
- *in relazione al controllo sulla **qualità dei servizi**, a proseguire nel percorso avviato, virtuosamente dall'Ente, in seguito alla deliberazione di questa Sezione di controllo n. 210/2022/VSGC;*
- *in relazione al controllo legato al **lavoro agile**, al **PNRR** e al **PIAO**, a superare le criticità di cui in parte motiva".*

Negli anni 2022 e 2023, oggetto del presente ciclo di controllo, chiaramente, l'Ente non ha potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità evidenziate con la deliberazione n. 105/2024, che, quindi, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL, in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Tutto ciò posto, passando all'esame, sulla base dello stato degli atti, dei questionari relativi agli esercizi 2022 e 2023, preme, preliminarmente, precisare che, in data 11.03.2024, prot. Cdc n. 2384, l'Ente ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2022, secondo le linee guida

approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

In data 11.04.2024, prot. Cdc n.3286, l'Ente ha, altresì, trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2023, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso in esame, preso atto che l'Ente ha adottato il regolamento disciplinante i controlli interni con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 06 dicembre 2023, dalla sezione introduttiva riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, anni 2022 e 2023, si evidenzia che:

- negli anni 2022 e 2023 il sistema dei controlli interni è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo previste (cfr. risposta al quesito n. 1.1 dei questionari 2022 e 2023);
- il rapporto tra *report* previsti/prodotti in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:

per il **2022:**

- i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 2/2;
- ii. di gestione 1/0;
- iii. quello strategico 1/0;
- iv. sugli equilibri finanziari 1/1;
- v. sugli organismi partecipati 2/2;
- vi. sulla qualità dei servizi 2/2 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2022).

Per il **2023:**

- i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 2/2;
- ii. di gestione 1/0;
- iii. quello strategico 1/0;
- iv. sugli equilibri finanziari 1/1;

- v. sugli organismi partecipati 2/2;
- vi. sulla qualità dei servizi 2/2 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2023);
- negli anni 2022 e 2023 non sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (cfr. risposta al quesito n. 1.3 dei questionari 2022 e 2023);
- negli anni 2022 e 2023 per il controllo strategico, sono state dichiarate criticità di livello medio (cfr. risposta al quesito n. 1.4 del questionario 2022);
- che il rapporto tra *report* ufficializzati/azioni correttive avviate in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:
 - nel **2022**:
 - per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 0/0;
 - per il controllo di gestione 0/0;
 - per il controllo strategico 1/0;
 - per il controllo di sugli organismi partecipati 0/0;
 - per il controllo sulla qualità dei servizi 0/0;
 - per il controllo sugli equilibri finanziari 0/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2022);
 - nel **2023**:
 - per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 0/0;
 - per il controllo di gestione 0/0;
 - per il controllo strategico 1/0;
 - per il controllo di sugli organismi partecipati 0/0;
 - per il controllo sulla qualità dei servizi 0/0;
 - per il controllo sugli equilibri finanziari 0/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2023);
- per entrambi gli anni non sono intervenute modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna tipologia di controllo (cfr. risposta al quesito n. 1.6 dei questionari 2022 e 2023).

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisca la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Tutto ciò posto, per quanto attiene a tale tipologia di controllo, l'Ente, nel proprio regolamento, all'art.8, commi 1, 2, 3 e 4, prevede che: *"1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto, sotto la direzione del Segretario Generale, ad opera di una apposita struttura. Il Segretario Generale opererà, nell'impartire direttive e nel raccordare le risultanze dell'attività svolta dalla struttura preposta al controllo, secondo i principi etici della revisione aziendale, che presuppongono l'osservanza del principio di indipendenza. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato sui seguenti atti:*

- a. le determinazioni di impegno di spesa;*
- b. gli atti di accertamento di entrata;*
- c. i contratti;*
- d. altri atti.*

2. La finalità è quella di assicurare una funzione di verifica indipendente, al servizio dell'organizzazione, istituita per esaminarne e valutarne le attività e per verificarne gli aspetti

procedurali rispetto a standard o parametri predefiniti, anche al fine di assicurare eventuali, adeguate azioni correttive ferma restando la previsione di cui all'art. 107, comma 6 del D. Lgs 267/2000.

3. Il controllo è svolto con riferimento ai seguenti parametri:

- a) rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;*
- b) rispetto delle norme interne dell'ente (statuto, regolamenti ...);*
- c) rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro;*
- d) correttezza e regolarità delle procedure;*
- e) correttezza formale nella redazione dell'atto.*

4. L'Ufficio preposto utilizza apposite griglie di riferimento, costruite sulla base dei parametri di cui al comma precedente."

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- in relazione al sistema di controllo delineato dall'art. 49 del TUEL, nel biennio 2022 e 2023, non ricorrono fattispecie di deliberazioni adottate in presenza del parere negativo di regolarità tecnica o contabile (cfr. risposta al quesito 2.1 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio considerato l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice. (cfr. risposta al quesito n. 2.3 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame, gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 2.5 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha dichiarato che:
 - per il **2022**, sono stati emanati n. **2.765** atti dal punto di vista del controllo di regolarità tecnico-amministrativa. Sono stati esaminati n. 134 atti e sono state rilevate e sanate n. 4 irregolarità (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2022);

- per il **2023**, l'Ente ha emanato n. **576** atti dal punto di vista del controllo di regolarità contabile e ne ha esaminati n. 48 di regolarità tecnico-amministrativa, sono state riscontrate n. 5 irregolarità, tutte sanate (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2023);
- i *report* sono stati trasmessi con cadenza semestrale per il 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 2.7 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio considerato non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (cfr. risposta al quesito n. 2.8 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente dichiara che, per il 2022 e 2023, sono state effettuate le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014, (cfr. risposta al quesito n. 2.9 dei questionari 2022 e 2023);
- in caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi in entrambi gli anni (cfr. risposta al quesito n. 2.11 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia la bassa percentuale di atti sottoposti al controllo in oggetto in entrambi gli anni (meno del 5% per il 2022 e poco meno del 8% per il 2023), da cui scaturisce la necessità di implementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici.

Tutto ciò posto, preme, comunque, al Collegio precisare che, in riscontro alla deliberazione di questa Sezione n.105/2024/VSGC, l'Ente con nota C.d.c. prot. n.8006 del 14.10.2024, ha precisato che *"Per l'anno in corso, è stato adottato il Piano Audit 2024 (Determina - n. 896 del 05/03/2024) che prevede un'implementazione della percentuale degli atti da sottoporre a controllo di regolarità successiva, includendo anche i provvedimenti del*

PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione.

Inoltre, per quanto concerne il controllo ex art 147 bis, comma 1, l'Ente ha attivato una piattaforma telematica che consente di predisporre i provvedimenti dirigenziali e le proposte di Giunta in digitale, il cui flusso consente, sia per quanto attiene il controllo contabile che quello tecnico-amministrativo di operare preventivamente su ogni provvedimento.

L'adozione di quest'ultimo potrà avvenire solo a seguito dei controlli su indicati e seguito dell'acquisizione della firma forte sia del Dirigente che del Ragioniere Generale “.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvergono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione (“Piano dettagliato obiettivi” e “Piano della performance”). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC). Nel caso di specie, l'art.12 del vigente regolamento prevede che: “Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e qualità dei servizi offerti, la funzionalità organizzativa dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità per la realizzazione dei predetti obiettivi.

Il controllo di gestione deve garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa per assicurare la realizzazione degli obiettivi programmati ed a tal fine:

- a) Controlla la realizzazione dei programmi stabiliti dall'Ente e dei risultati raggiunti mediante l'utilizzo di analisi di efficacia;*
- b) Verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche attraverso analisi di efficienza;*
- c) Contribuisce all'imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione;*
- d) Compie l'analisi degli scostamenti per orientare la gestione.*

Il controllo di gestione è svolto con riferimento a singoli servizi e centri di costo, ognuno dei quali costituisce un centro di risultato diretto da un responsabile di Settore o suo delegato. Tali unità organizzative permetteranno di verificare per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

L'art. 13 del medesimo regolamento, inoltre, prevede che:

- "1. Il Segretario Generale, o il Direttore Generale se nominato, sovrintende all'attività di controllo di gestione con l'ausilio del Servizio di Controllo di Gestione.*
- 2. Il Servizio di controllo di gestione è collocato in posizione di staff al Segretario Generale dal quale dipende funzionalmente, è organizzato in struttura operativa in piena autonomia e si avvale, delle risultanze contabili del settore economico-finanziario, dell'apporto operativo individuato in ciascuna struttura dell'Ente dal responsabile di settore, come referente per la rilevazione e la raccolta dei dati, ed opera in conformità alle direttive impartite dal Segretario Generale.*
- 3. L'ufficio del controllo di gestione partecipa, secondo le direttive degli organi di vertice alla predisposizione del P. E. G., in cui si unificano il Piano dettagliato degli obiettivi ed Piano della performance."*

Tutto ciò posto, in relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- per il biennio in esame l'Ente non ha trasmesso il referto sul controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-bisTuel), mentre non ha rispettato tale

adempimento nell'anno 2023 in quanto *"procedura in corso di definizione"* (cfr. risposta al quesito n. 3.1 dei questionari 2022 e 2023);

- per il biennio in esame, l'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 3.2 dei questionari 2022 e 2023);
- il controllo di gestione, nel biennio in esame, non è stato in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (cfr. risposta al quesito 3.6 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente, nel periodo 2022 e 2023, non ha erogato servizi a domanda individuale (cfr. risposta al quesito n. 3.7 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce delle superiori considerazioni, il funzionamento del controllo di gestione può ritenersi, complessivamente, adeguato. Purtroppo, è necessario che l'Ente, invii, tempestivamente, al momento della sua elaborazione, il referto sul controllo di gestione ex art.198-bis del TUEL.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti"*.

L'art.17 del vigente regolamento prevede che:

"Il controllo strategico assicura che le finalità prefissate in sede di pianificazione strategica e di programmazione operativa siano raggiunte nel modo più efficiente ed efficace possibile, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la

possibilità di verificare ed, eventualmente, modificare nel modo più opportuno possibile attività e comportamenti, rimuovendo eventuali fattori ostativi.”

Il seguente art. 18, inoltre, prevede che” 1. *La previsione e la definizione degli obiettivi strategici da monitorare è effettuata, sulla base delle linee approvate con la Relazione Previsionale e Programmatica in uno con i documenti di programmazione economico-finanziaria, nell'ambito del P. D. O. e del P. E. G.*

2. *A tal fine il controllo strategico deve: verificare il conseguimento degli obiettivi strategici e stato di attuazione dei programmi, individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica, e parallela esplicitazione nel Piano delle Performance unitamente agli indicatori, alle risorse umane e finanziarie ed ai tempi di realizzazione; verificare i risultati raggiunti nella realizzazione dei principali obiettivi rispetto alle previsioni, privilegiando l'analisi economico-finanziaria, al fine di verificare il grado di efficienza produttiva dell'ente, nel rispetto dei documenti di programmazione economico-finanziaria sulla base delle risultanze elaborate dal Settore Finanziario a seguito delle rilevazioni di contabilità generale; valutare i fattori critici di insuccesso, ossia quelle aree di attività che devono ricevere costante attenzione da parte del management; della prospettiva esterna, al fine di verificare il grado di soddisfazione degli stakeholders, utilizzando all'uopo le risultanze dell'attività di controllo sulla qualità dei servizi.”*

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- riguardo alla programmazione di bilancio 2023-2025 e 2024-2026, l'Ente non ha approvato il PEG né nel 2022 né nel 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.1 dei questionari 2022 e 2023). In merito, **l'Ente precisa che dal 2018 è in dissesto e che non ha approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato:**
- in entrambi gli anni, il controllo strategico non è operativamente integrato con il controllo di gestione (cfr. risposta al quesito n. 4.2 dei questionari 2022 e 2023);
- in entrambi gli anni il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, ha utilizzato le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie per gli anni (cfr. risposta al quesito n. 4.3 dei questionari 2022 e 2023);

- in entrambi gli anni l'Ente non dichiara se il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio ha effettuato, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (cfr. risposta al quesito n. 4.4 dei questionari 2022 e 2023);
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti nel biennio, è stata pari allo 0% (cfr. risposta al quesito n. 4.6 dei questionari 2022 e 2023). In merito, **l'Ente precisa che non è stata definita la valutazione dell'anno correlata agli obiettivi strategici**;
- riguardo le deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati, l'Ente ha adottato una deliberazione per anno negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.7 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame, l'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11) (cfr. risposta al quesito n. 4.10 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.10 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.10.2 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente non ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il personale preposto alla redazione del PIAO, per gli anni esaminati (cfr. risposta al quesito n. 4.11 dei questionari 2022 e 2023);
- tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, nel biennio in esame:
 - a) non sono state adottate quelle relative alla rotazione degli incarichi dirigenziali e alla rotazione ordinaria del personale (**in merito, l'Ente dichiara che ha provveduto ad una parziale rotazione, stante la ridotta presenza di figure apicali**);

- b) non sono state adottate misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc....);
- c) sono state accertate insussistenze di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione;
- d) è stata fatta informazione/formazione;
- e) sono stati pubblicati i risultati (cfr. risposta al quesito n. 4.14 dei questionari 2022 e 2023).

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente, con particolare riferimento alle difficoltà derivanti dalla mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, alla carenza di figure apicali e alla non definita valutazione per l'anno correlata agli obiettivi strategici, ed invita l'Ente, al pari di quanto avvenuto con deliberazione n.105/2024/VSGC, ad attuare l'integrazione tra il controllo strategico con quello di gestione.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Tale tipologia di controllo è prevista dall'art.24 del vigente regolamento dei controlli interni.

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 5.2 dei questionari 2022 e 2023);
- avendo riguardo alla partecipazione degli organi istituzionali al controllo degli equilibri finanziari, gli organi di governo, il segretario generale ed i responsabili dei servizi sono stati attivamente coinvolti nel 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 5.3 dei questionari 2022 e 2023);
- nel corso del biennio in esame è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (cfr. risposta al quesito n. 5.6 dei questionari 2022 e 2023).

All'esito delle verifiche effettuate, dunque, tale controllo risulta, complessivamente, adeguato.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000 prevede che:

"1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei

casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente”* (art. 147-quater, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Tale tipologia di controllo è prevista dagli artt. 26 e 27 del vigente regolamento dei controlli interni, che sancisce: *“Si definiscono società controllate le società di capitali di cui l’Ente dispone della totalità del capitale sociale o della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria. Sono partecipate le società in cui l’Ente detiene una quota anche minoritaria delle azioni.*

1. *L’Ente esercita le funzioni di indirizzo e controllo in relazione alle specifiche finalità ed oggetti per cui le società sono state costituite.”*

Art. 27” Il presente capo disciplina modalità e procedure con le quali l’Ente esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle società controllate e partecipate, anche ai fini dell’affidamento dei servizi in forma diretta.

2. *L’attività di controllo si configura “funzione di diritto pubblico” e consiste in attività di controllo strategico, gestionale ed organizzativo, economico-finanziario e controllo sul raggiungimento degli obiettivi, analoga all’attività di controllo esercitata sui servizi gestiti dall’Ente.*

3 Il controllo sulle società partecipate si realizza mediante l’organizzazione di un sistema informativo che rileva e verifica gli obiettivi delle società, la loro situazione contabile, gestionale ed organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle specifiche norme di legge sulle società a partecipazione pubblica, nonché il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

4. *Il controllo è effettuato dal Servizio cui è affidato il coordinamento della gestione delle partecipazioni societarie, che si avvale della collaborazione dei Responsabili di settori dell’Ente di volta in volta competenti per materia, e dei rappresentanti della Provincia all’interno degli organi di governo degli organismi partecipati e/o controllati, qualora nominati.*

- 5 *Il controllo si estrinseca mediante il monitoraggio periodico in ordine all’andamento degli organismi gestionali e società partecipate, con analisi circa il*

sussistere di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi originariamente assegnati ed alla luce di possibili mutamenti dell'assetto e della compagine societaria."

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente detiene partecipazioni e, per gli anni in esame si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL (cfr. risposta ai quesiti nn. 6.1 e 6.2 dei questionari 2022 e 2023);
- i *budget* delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'ente sono stati approvati per il biennio considerato (cfr. risposta al quesito n. 6.4 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio 2022/2023, è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) (cfr. risposta al quesito n. 6.7 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.8 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame sono stati previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (cfr. risposta al quesito n. 6.13 dei questionari 2022 e 2023);

All'esito delle verifiche effettuate, tale controllo risulta, complessivamente, adeguato.

Tutto ciò posto, preme al Collegio precisare che, in riscontro alla deliberazione di questa Sezione n.105/2024/VSGC, l'Ente con nota C.d.c. prot. n.8006 del 14.10.2024, ha precisato che *"in relazione al controllo sugli organismi partecipati, è stata emanata una direttiva, indirizzata al responsabile del Settore Servizi Finanziari, per disporre l'individuazione di personale da dedicare a un controllo più stringente e costante sulle società partecipate dall'Ente. L'ufficio ha già provveduto ad organizzare un sistema di controllo maggiormente strutturato"*.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

In riferimento al controllo *de quo* il vigente regolamento dei controlli interni, all'art. 21 prevede che *"Il controllo sulla qualità dei servizi è finalizzato a migliorare i rapporti con l'utenza, a perseguire gli obiettivi di trasparenza, efficienza, efficacia, accessibilità e ad elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate."*

2. Il controllo qualità degli atti amministrativi, effettuato con cadenza semestrale, ha come obiettivo quello di monitorare e verificare la regolarità dei servizi prestati, gli eventuali scostamenti rispetto agli standards di qualità, ma anche alle regole e alle disposizioni interne.

La determinazione dei valori standard, dell'elenco dei servizi per la predisposizione della Carta dei Servizi dell'Ente è approvata dalla Giunta Provinciale, su proposta del Coordinatore del Gruppo di lavoro Qualità, nominato dal Segretario Generale e costituito dal Responsabile del settore cui fa capo l'URP, il Responsabile della Trasparenza e dal Responsabile di un settore che eroga servizi all'esterno, sentiti i Responsabili dei settori interessati alla prestazione di servizi verso l'esterno.

3. Esso è esercitato attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'Amministrazione.

4. Rimangono salve le metodologie disposte dagli atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al D. Lgs. N. 281/1997, ai sensi dell'art. 11, comma

2 del D. Lgs. N. 286/1999, come modificato dall'art. 28 del D. Lgs. N. 150/2009 come pure gli standard qualitativi ed economici stabiliti, per i servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore.

5. La verifica della qualità dei servizi erogati è assicurata dagli Uffici Relazioni con il Pubblico (U. R.P.).”

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente ha adottato la Carta dei servizi per gli anni 2022 e 2023 e pubblicato la medesima sul sito ufficiale (cfr. risposta al quesito n. 7.1 e 7.1.1 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.2 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente non dichiara se ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.8 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente nel 2022 non ha effettuato confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, di contro, nel 2023, i confronti sono stati effettuati (cfr. risposta al quesito n. 7.9 dei questionari 2022 e 2023);
- rispetto all'anno precedente, l'Ente non ha realizzato un innalzamento degli *standard* economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati nel 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.11 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce delle superiori considerazioni, in riferimento a tale tipologia di controllo, la Sezione, pur rilevando che l'Ente ha adottato la “**Carta dei servizi**” e che esiste un sistema strutturato di controllo di qualità, purtroppo, rileva l'assenza di confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni. Tutto ciò posto, preme al Collegio, comunque, precisare che, in riscontro alla deliberazione di questa Sezione n.105/2024/VSGC, l'Ente, con nota C.d.c. prot. n.8006 del 14.10.2024, ha precisato che “*in riferimento alla richiesta di implementazione del controllo sulla qualità dei servizi, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL, l'Ente, per l'anno 2024, ha assegnato il gradimento dei servizi resi come obiettivo di performance a più Dirigenti (Gestione delle tecnologie- dei sistemi Informativi e Affari Istituzionali) con lo*

scopo di realizzare forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi e ad attivare confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni”.

APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia”).

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l'Ente negli anni 2022 e 2023 è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. In relazione a ciascun anno si rileva che:

- l'Organo politico ha valutato congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR per il biennio in esame, (cfr. risposta al quesito n. 10.2 dei questionari 2022 e 2023);
- gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.4 dei questionari 2022 e 2023);
- il sistema informativo dell'Ente ha raccolto i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS per il biennio esaminato (cfr. risposta al quesito n. 10.5 dei questionari 2022 e 2023);

- all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR per il biennio in esame (cfr. risposta al quesito n. 10.7 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente non dichiara se ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse nell'anno 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.9 dei questionari 2022 e 2023);
- gli organi di controllo interno, negli anni 2022 e 2023, hanno condotto verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR al fine di verificare che:
 - a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto;
 - b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici;
 - c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020) (cfr. risposta al quesito n. 10.11 dei questionari 2022 e 2023);
- i sistemi informatici dell'Ente hanno integrato, tempestivamente, i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.12 dei questionari 2022 e 2023);
- il controllo di gestione non ha prodotto specifici *report*, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione

semestrale all'UE negli anni 2022 e 2023, (cfr. risposta al quesito n. 10.13 dei questionari 2022 e 2023);

- l'Ente ha garantito strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.14 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto esposto, la Sezione rileva che è stato strutturato un adeguato sistema di controllo funzionale all'impiego delle risorse PNRR.

Tutto ciò posto, preme al Collegio precisare, altresì, che, in riscontro alla deliberazione di questa Sezione n.105/2024/VSGC, l'Ente con nota C.d.c. prot. n.8006 del 14.10.2024, ha precisato che “ *in relazione alla richiesta di implementare i sistemi di monitoraggio e controllo delle misure attuative del P.N.R.R., fermo restando quanto già precisato per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, l'Ente ha provveduto a pubblicare sulla home-page del sito istituzionale una sezione dedicata agli interventi finanziati con fondi PNRR, al fine di monitorare e rendere pubblico lo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi*”.

RITENUTO

che l'esame dei referti annuali evidenziano un sistema dei controlli interni funzionale e in fase di virtuosa implementazione ma che, allo stato degli atti, risulta in più aspetti migliorabile, come si evince da quanto riportato in parte motiva.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Libero consorzio di Siracusa relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del libero Consorzio di Siracusa;

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, a **proseguire, per l'anno in corso**, a porre in essere tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:

- nell'ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**, a incrementare gli atti soggetti a controllo con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, ed effettuare controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi;
- in relazione al **controllo strategico**, ad attuare l'integrazione tra il controllo strategico con quello di gestione;
- in relazione al controllo **sulla qualità dei servizi**, ad effettuare dei confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, al fine, altresì, di elevare gli standard di qualità;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Commissario e all'Organo di revisione del Libero consorzio di Siracusa;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 02 luglio 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 03 luglio 2025.

Il funzionario responsabile

(Boris Rasura)